

9.2.2.2 Crediti erariali – competenza periferica e rappresentanza in giudizio

Indice:

- a. Introduzione
- b. Procedimento
- c. Adempimenti successivi all'emissione della sentenza
- d. Normativa di riferimento

Al di là delle fattispecie in cui il ricorrente è un dipendente, possono verificarsi casi di varia natura afferenti alla materia stipendiale connessa alla gestione delle partite di spesa fissa laddove, i casi più frequenti sono quelli connessi alle procedure di recupero per eventuali crediti erariali.

a. Introduzione

Relativamente a tale tipo di contenzioso, la competenza alla redazione della relazione e della memoria di costituzione nel caso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato declini la rappresentanza diretta all'amministrazione, sono di competenza delle RTS territorialmente competenti.

L'Ufficio centrale di riferimento sarà l'Ufficio III della DCSII (Piazza Dalmazia n. 1 – 00198 Roma), con attribuzione di funzioni prevalentemente consultive, come emerge dalla nota n. 11801 del 30.09.2010 della citata Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione.

b. Procedimento

Pertanto:

- il ricorso ed il decreto devono essere notificati all'amministrazione nel domicilio legale presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- l'Avvocatura deve darne tempestiva comunicazione all'amministrazione competente, comunicando se intende o meno assumere la difesa;
- nell'eventualità (eccezionale) che ritenga di assumere la rappresentanza, l'Avvocatura chiede contestualmente una relazione dettagliata sui fatti di causa;
- diversamente, trasmette l'atto notificato delegando l'attività difensiva all'amministrazione convenuta in giudizio.

Relativamente a tale contenzioso, la competenza alla redazione della relazione ovvero la competenza alla redazione della memoria di costituzione nel caso l'Avvocatura declini la rappresentanza diretta all'amministrazione, saranno di competenza delle singole RTS convenute in giudizio.

Il delegato o il preposto alla trattazione del contenzioso dovrà procedere alla collazione del fascicolo di parte inserendo nell'ordine, la memoria difensiva e di costituzione debitamente sottoscritta, l'atto notificato, la lettera dell'Avvocatura che declina il potere di rappresentanza, l'atto di delega ministeriale e a seguire i vari allegati.

Il tutto dovrà essere ben spillato unitamente all'indice atti. All'interno del fascicolo poi, dovranno essere inserite tante copie libere della memoria difensiva e di costituzione quante sono le controparti più una per il Giudice.

Immediatamente dopo, il fascicolo dovrà essere depositato nella Cancelleria del Giudice avendo cura di rispettare il termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata onde non incorrere nelle preclusioni di cui al terzo comma dell'art. 416 c.p.c..

c. Adempimenti successivi all'emissione della sentenza

E' appena il caso di segnalare che la rappresentanza diretta in giudizio è limitata al solo primo grado e postula la necessità, per il ricorrente non soddisfatto dalla sentenza di primo grado, di notificare il ricorso in appello direttamente all'amministrazione statale che si è difesa personalmente o tramite un proprio funzionario anche se questa è rimasta contumace nel giudizio di opposizione.

In tali casi, il ricorso in appello unitamente all'integrale fascicolo di parte relativo al giudizio di primo grado, dovranno essere trasmessi all'Avvocatura Distrettuale dello Stato con una nota di accompagnamento in cui si segnaleranno le eventuali osservazioni sulla sentenza e/o sui motivi di gravame proposti dall'appellante.

Parimenti, le sentenze sfavorevoli all'amministrazione dovranno essere trasmesse all'Avvocatura Distrettuale dello Stato con una nota di accompagnamento in cui si rappresenterà la necessità di appellare la sentenza di primo grado ed in cui si segnaleranno i motivi per i quali si ritiene che la sentenza debba essere riformata.

Il termine breve per la proposizione dell'appello è di appena 30 giorni dalla notifica della sentenza, se operata dal sanzionato. Intuitivamente, le sentenze saranno notificate dal sanzionato solo in caso di accoglimento integrale o parziale dell'opposizione e quindi le sentenze notificate andranno trattate a vista perché il tempo materiale per l'eventuale proposizione dell'appello da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato è davvero limitato.

Il termine per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado è costituito dagli "ordinari" 30 giorni per la sentenza notificata ad istanza della controparte o, in mancanza di notifica, sei mesi dal deposito della sentenza in Cancelleria.

Per i giudizi instaurati precedentemente all'entrata in vigore della Legge 69/2009 il termine lungo è di dodici mesi maggiorati del periodo di 45 giorni di sospensione feriale.

d. Normativa di riferimento

- ✓ Art. 416 c.p.c.
- ✓ Legge 69/2009